Civile Ord. Sez. 5 Num. 25682 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: BRUNO FRANCESCO
Data pubblicazione: 22/09/2026

TRIBUTI LOCALI

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23965 del Ruolo Generale dell'anno 2024, proposto

DA

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppa Micieli, come in atti domiciliato,

RICORRENTE

CONTRO

CHIRDO CARMELA, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Capra, come in atti domiciliata,

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza n. 4983/24 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, pubblicata in data 1° luglio 2024.

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia ha dichiarato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

inammissibile l'appello del Consorzio di Bonifica 6 Enna avverso la sentenza n. 600/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Enna, con la quale era stato accolto -per vizio motivazionale- il ricorso di Carmela Chirdo avverso gli avvisi di pagamento n. 120190000549640 e n. 120200000518330, aventi ad oggetto rispettivamente le somme di euro 675,00 e di euro 375,47, pretese dall'ente consortile a titolo di "tributo 0648-contributo opere irrigue", anni 2019 e 2020.

2. Il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l'accoglimento a cinque motivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente le sue difese con memoria.

3. Carmela Chirdo ha resistito, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento, ancorché, essendo conforme a diritto il dispositivo della sentenza impugnata, se ne debba correggere, ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c., la motivazione.

2. La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia ha dichiarato inammissibile l'appello reputando carente di *legitimatio ad causam* il Consorzio di Bonifica 6 Enna, in ragione del suo accorpamento nel Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, ai sensi dell'art. 13 legge reg. Sicilia n. 3 del 2014 (cfr. la sentenza impugnata, alle pagg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10).

Tale convincimento, invero, è stato già scrutinato da questa Corte, la quale lo ha reputato non condivisibile, affermando (con riferimento a vicende del tutto analoghe a quella in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

esame) che: -il prefato accorpamento non ha determinato l'estinzione degli enti consortili accorpati; -questi ultimi continuano a svolgere le proprie funzioni fino al definitivo completamento del processo di riunificazione e di riorganizzazione delle funzioni e dei compiti del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale; -le attività eventualmente svolte dal Consorzio di Bonifica 6 Enna quale mandatario del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale non sono destinate ad avere alcuna incidenza -né effetto pregiudizievole- sul rapporto con i contribuenti; -gli atti svolti nei confronti di questi ultimi, quindi, devono considerarsi pienamente legittimi (cfr. Cass. n. 6610/26).

3. Ciò non di meno, l'appello del Consorzio di Bonifica 6 Enna era inammissibile, perché proposto tardivamente (ed in questo deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata, che ha rigettato implicitamente la questione, pregiudiziale rispetto a quella inerente alla *legitimatio ad causam*), come eccepito, in secondo grado, e ribadito, in sede di legittimità, dalla contribuente.

La sentenza di primo grado, infatti, era stata notificata a mani, con consegna diretta all'impiegato addetto alla ricezione degli atti, in data 18 ottobre 2022, mentre il ricorso in appello è stato notificato -oltre il termine decadenziale previsto dalla legge- solamente in data 17 febbraio 2023 (cfr., allegate in copia al fascicolo della controricorrente, la sentenza di primo grado, con in calce la relazione di notificazione, nonché la relazione di notificazione del ricorso in appello).

4. E' d'uopo rammentare -come è possibile evincere dalla chiara formulazione dell'art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992- che, nel processo tributario, rispetto alla notificazione della sentenza di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

primo grado da eseguirsi nel domicilio eletto dalla parte (ovvero, in mancanza di elezione di domicilio, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte stessa), prevale la facoltà -alternativa- di eseguire la notificazione con "consegna in mani proprie", quale modalità del tutto idonea a far decorrere il termine "breve" per impugnare (cfr. Cass., sez. un., n. 14916/16, Cass., sez. un., n. 21884/22 e, nel medesimo senso, Cass. n. 2303/23).

5. In ossequio ai succitati principi, quindi, l'appello proposto dal Consorzio di Bonifica 6 Enna -come si è già avuto modo di accennare- deve essere reputato intempestivo, perché, con la notificazione del 18 ottobre 2022, avvenuta a mani proprie dell'impiegato addetto alla ricezione degli atti, era cominciato il decorso del termine decadenziale per la proposizione dell'impugnazione, che è stata intentata, con la notificazione del ricorso in appello, solamente in data 17 febbraio 2023.

Né osta all'opzione ricostruttiva or ora prospettata il disposto dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che richiede il deposito in segreteria, nei successivi trenta giorni dalla notificazione, dell'originale o copia autentica dell'originale notificato ovvero, in seguito alla modifica di cui all'art. 3 d.l. n. 40 del 2010, conv. dalla legge n. 73 del 2010, di copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.

6. L'omissione delle suddette formalità, infatti, è stata considerata anche recentemente irrilevante, non essendo prevista alcuna sanzione in caso di omesso deposito ed, in ogni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

caso, non producendo alcun effetto ai fini della conoscenza della sentenza laddove la notificazione sia stata ritualmente eseguita (cfr. Cass. n. 23284/26, che richiama, tra le altre, Cass. n. 4222/15, Cass. n. 16554/18, Cass. n. 5155/25 e Cass. n. 19132/26), ad onta del contrario indirizzo secondo il quale, nel processo tributario, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, è necessaria la notificazione della sentenza ed il rispetto delle altre formalità procedurali di cui all'art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992, in mancanza di prova delle quali sarebbe applicabile il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. n. 24791/21 e Cass. n. 27758/25).

E' stato evidenziato, sul punto, che: -la norma, sul piano della collocazione sistematica, non è inserita tra quelle inerenti ai termini di impugnazione, che sono compiutamente disciplinati dall'art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992, né è rinvenibile un sostrato testuale che avvalori un collegamento tra adempimento del deposito in segreteria e decorso del termine breve per impugnare (nel senso che il primo sia condizione necessaria del secondo); -il suo peculiare ambito di riferimento, correlato alla formazione del giudicato formale, per sua natura improntato a certezza e tassatività, impone l'applicazione delle regole generali dettate dal codice di rito, che subordinano la decorrenza di tale minor termine (cfr. art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 dl 1992) alla sola esecuzione di una notificazione suscettibile di portare la sentenza nella effettiva e piena conoscenza della controparte; -la subordinazione del decorso del termine breve all'incombente, esterno al processo notificatorio, costituito dal deposito in segreteria, finirebbe per erodere la stessa massima ampiezza del termine breve per appellare, non potendo il destinatario della notificazione della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sentenza avere certezza, se non una volta decorso il termine di deposito e verificatane la puntuale osservanza, del minor termine di impugnazione a lui assegnato; -la *ratio* della norma, del resto, risiede nella garanzia di assicurare alla segreteria della corte di merito -analogamente a quanto previsto dall'art. 112 d.P.R. n. 1229 del 1959, ai sensi del quale l'ufficiale giudiziario che abbia notificato una sentenza o un atto d'impugnazione in materia civile deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere- la tempestiva notizia della notificazione della pronuncia al fine di consentire le opportune valutazioni in caso di richiesta di rilascio di copia con attestazione di passaggio in giudicato (cfr., in questi termini, Cass. n. 23284/26).

7. Le conclusioni alle quali si è pervenuti, infine, non sono suscettibili di essere revocate in dubbio sulla scorta delle argomentazioni del Consorzio di Bonifica 6 Enna, il quale ha stigmatizzato l'omessa proposizione da parte della contribuente di qualsivoglia ricorso incidentale sulla questione inerente all'intempestività dell'appello, non fosse altro perché, come è stato più volte affermato da questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n. 9212/25), si tratta di una questione -quella, cioè, dell'inammissibilità dell'appello, in uno al conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado- rilevabile d'ufficio, integrando, in ogni caso, una "questione fondante", con la conseguenza che non si forma, su di essa, il giudicato interno e che permane, in capo al giudice del grado successivo o a quelli di legittimità, il potere di rilievo officioso (cfr., Cass., sez. un., n. 24172/25).

Non è superfluo ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che, in tema di giudicato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame, ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità- il potere di rilevare per la prima volta tale vizio *ex officio*, sottraendosi a tale regola, però, i vizi processuali rilevabili in ogni stato e grado del processo -in base ad una espressa previsione legale- e quelli relativi a "questioni fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia *inutiliter data*), oltre ai casi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a disvelare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.

Si tratta, in particolare, di vizi qualificati, perché inerenti a presupposti "fondanti" la struttura ed il funzionamento del processo: essi possono derivare dalla violazione di norme processuali preposte alla tutela del diritto al contraddittorio (elemento costitutivo ed indefettibile del processo, che trova presidio negli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost. ed, in una prospettiva di tutela multilivello, nelle norme sovranazionali di cui agli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE), ovvero dal difetto di *potestas judicandi* in capo al giudice davanti al quale si sia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

incardinato il rapporto processuale (cfr. Cass., sez. un., n. 26019/08).

Quanto alla prima categoria di violazioni, che si traducono in una definitiva menomazione del contraddittorio, esse producono un pregiudizio *in re ipsa* nei confronti della parte che le subisce, di talché è esentata -tale parte- dall'onere di dimostrare che il proprio diritto al contraddittorio sia stato effettivamente vulnerato, come avviene, ad esempio, in caso di violazione delle norme che disciplinano la partecipazione al giudizio di soggetti in relazione ai quali si configura il litisconsorzio necessario (cfr. Cass. n. 23628/06, Cass. n. 14820/07, Cass. n. 7040/20, Cass. n. 10361/22, Cass. n. 10641/23 e Cass. n. 3134/2024).

Quanto alla seconda categoria di vizi, si tratta di violazioni che ridondano nel difetto di *potestas judicandi*, minando in radice la validità del rapporto giuridico-processuale, che quindi, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una valida sentenza (cfr. Cass., sez. un., n. 21260/16), come nelle ipotesi relative al difetto di *legitimatio ad causam* (cfr. Cass. n. 23568/11, Cass. n. 24483/13, Cass. n. 25906/17 e Cass., sez. un., n. 7925/19), al difetto di interesse ad agire (cfr. Cass. n. 3330/02 e Cass. n. 19268/16), al difetto delle condizioni di proponibilità dell'azione (cfr. Cass. n. 2678/99, Cass. n. 4553/99 e Cass. n. 9297/07), al difetto di rappresentanza processuale (cfr. Cass., sez. un., n. 4248/16), alle decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell'azione (cfr. Cass. n. 20978/13, Cass. n. 32637/19 e Cass., sez. un., n. 8501/21), al *ne bis in idem* ovvero all'esistenza di un giudicato interno o esterno, ove risultante dagli atti del processo (cfr. Cass., sez. un., n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

226/01, Cass., sez. un., n. 10977/01), alla litispendenza (cfr. Cass., sez. un., n. 9409/94, Cass. n. 7478/11 e Cass. n. 26862/16) ed all'inesistenza della sentenza.

L'importanza che rivestono tali questioni processuali rispetto a valori cardine dell'ordinamento costituzionale che attengono al diritto di difesa e al giusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d'ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate: il rilievo officioso del vizio nei gradi successivi, in definitiva, non può essere neutralizzato per effetto della mancata proposizione dell'impugnazione, né dell'omessa riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 24172/25).

8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata nel dispositivo, con correzione della motivazione, nei termini appena illustrati.

9. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

10. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del 2002, ai fini del versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.

Il Presidente

dott. ANGELO MATTEO SOCCI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale